

Legge di bilancio e perequazione.

di Maurizio Benetti – Ufficio Studi Cisl.

Articolo pubblicato sul Barometro Cisl n. 12 – febbraio 2019

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato la perequazione delle pensioni e ha introdotto un contributo di solidarietà su quelle più alte. Con il primo intervento sono stati ottenuti risparmi di spesa che hanno contribuito all'accordo con la Commissione Europea, con il secondo si è conclusa, almeno per ora, l'annosa questione delle pensioni d'oro.

Nelle pagine seguenti, dopo una breve storia della perequazione e delle sue regole, si valutano gli effetti sulle pensioni dell'intervento governativo nel prossimo triennio. Analogamente si ricordano i precedenti dei contributi di solidarietà sulle pensioni più elevate e si esamina il peso di quello che possiamo considerare come un contributo di solidarietà implicito, il diverso grado di perequazione in base all'importo di pensione.

Un po' di storia della perequazione

La perequazione automatica delle pensioni è introdotta con la legge n. 153/1969. Dal primo gennaio di ciascun anno le pensioni sono aumentate, senza alcuna distinzione di importo, in misura pari all'aumento del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile. Nel 1975, con la legge n.160 si aggiunge il legame con le retribuzioni; sempre dal primo gennaio di ciascun anno, le pensioni sono aumentate in base alla variazione percentuale delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria.

Dal 1984 (legge n.730/1983) la perequazione passa da annuale a trimestrale (1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre), sempre in base all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile. La stessa legge introduce per la prima volta una differenziazione della perequazione in base all'importo della pensione. E' una differenziazione per scaglioni, perequazione piena per l'importo fino a due volte il minimo INPS, ridotta al 90% per l'importo compreso tra due e tre volte il minimo, pari al 75% per gli importi superiori.

Con la legge n. 41/1986 la perequazione diventa semestrale (1° maggio e 1° novembre).

Dal 1994 con la riforma Amato (DLgs n. 503/1992) la perequazione torna annuale (primo novembre) e dall'indice della scala mobile si passa all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI). E' eliminato il collegamento della perequazione con la variazione delle retribuzioni; al suo posto la norma prevede che "ulteriori aumenti delle pensioni possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economiasentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". Previsione mai applicata.

La legge n.724/1994 stabilisce che a partire dal 1996 la rivalutazione delle pensioni scatta il primo gennaio di ogni anno in base all'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente.

La perequazione al primo gennaio sulla base della variazione dei prezzi dell'anno precedente è il sistema tutt'ora in vigore. Dal 1996 sono mutate le percentuali di perequazione a seconda degli importi di pensione ed è stata a volte bloccata la perequazione per gli importi di pensione più alti. Nel calcolo della perequazione una modifica importante è avvenuta con la legge 147/2013 che ha sostituito la perequazione per scaglioni con quella per fasce o classi di importo (la stessa metodologia è stata usata con il decreto 65/2015 in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale dello stesso anno). Con il primo sistema una pensione è rivalutata in base alle diverse aliquote attinenti ai vari scaglioni in cui essa ricade, con il secondo una pensione è rivaluta con la sola aliquota corrispondente alla fascia o classe in cui si trova.

Nella tavola 1 sono riportate le norme per il calcolo della perequazione dal 1996 ad oggi. per il calcolo effettivo è necessario naturalmente conoscere il valore del FOI dell'anno precedente e il valore del minimo INPS di ogni anno.

L'importo annuo della perequazione sull'intero ammontare delle pensioni erogate è molto alto. Il monte pensioni complessivo preso come base di calcolo nella Relazione tecnica della legge di bilancio 2019 ammonta a 264 mld. Una perequazione piena dell'1,1% di tutte le pensioni

comporterebbe una spesa di quasi 3 mld. Se l'inflazione fosse del 3% la perequazione piena costerebbe 9 mld. Questi valori spiegano perché i diversi governi hanno spesso considerato un taglio della perequazione come una fonte sicura di risparmio di spesa.

L'intervento che negli ultimi anni ha prodotto i risparmi di spesa più alti è stato quello effettuato dal governo Monti per il biennio 2012/13 con il blocco totale della perequazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS. Il risparmio stimato allora, al netto degli effetti fiscali, ammontava a 1,8 mld nel 2012 e a 3,1 mld nel 2013, risparmio che poi continuava negli anni seguenti. Nella prima versione di taglio della perequazione era previsto il blocco per le pensioni superiori a due volte il minimo (da qui le lacrime della Fornero), blocco che avrebbe dato un risparmio di spesa nel biennio pari rispettivamente a 2,9 e a 4,9 mld.

Questi risparmi tuttavia sono stati parzialmente ridimensionati in seguito alla sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale che ha ritenuto incostituzionale il blocco deciso dal governo Monti e dal D.L. 65/2015 che ha "corretto" il blocco, in modo ritenuto successivamente accettabile dalla Corte ("bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica"), limitandolo alle sole pensioni superiori a sei volte il minimo.

Più limitati i risparmi stimati in seguito all'intervento della legge 147/2013 del governo Letta. La perequazione non era più a scaglioni ma a fasce. Il risparmio di spesa prodotto, sempre al netto degli effetti fiscali, era di 380 milioni nel 2014, di 904 nel 2015, di 1.415 nel 2016.

Tav. 1 Norme per la perequazione delle pensione dal 1996 ad oggi

1996/ 1997	1998	1999/ 2000	2001/ 2007	2008	2009/ 2010	2011	2012*	2013*	2014	2015/ 2018	2019 Legge di B.
scaglioni	scaglioni	scaglioni	scaglioni	scaglioni	scaglioni	scaglioni	scaglioni	scaglioni	fasce	fasce	fasce
100% fino a due volte il minimo, 90% tra due e tre volte il minimo, 75% oltre	100% fino a due volte il minimo, 90% tra due e tre volte il minimo, 75% tra tre e cinque volte il minimo. Nessuna perequaz ione per le pensioni di importo superior e a cinque volte il minimo	100% fino a due volte il minimo, 90% tra due e tre volte il minimo, 75% tra tre e cinque volte il minimo, 30% tra cinque e otto volte il minimo, nulla per le quote di pensione superiori	100% fino a tre volte il minimo, 90% tra tre e cinque volte il minimo, 75% oltre	100% fino a 5 volte il minimo, 75% fino a 8 volte il minimo Nulla per le pensioni sopra 8 volte il minimo	100% fino a 5 volte il minimo, 75% oltre	100% fino a tre volte il minimo, 90% tra tre e cinque volte il minimo, 75% oltre	100% fino a tre volte il minimo. D.L. 65/2015 A fasce 40% tra 3 e 4 il minimo; 20% tra 4 e 5 il minimo; 10% tra 5 e 6 il minimo. Nulla per le pensioni sopra 6 volte il minimo	100% fino a tre volte il minimo. D.L. 65/2015 A fasce 40% tra 3 e 4 il minimo; 20% tra 4 e 5 il minimo; 10% tra 5 e 6 il minimo. Nulla per le pensioni sopra 6 volte il minimo	100% fino a tre volte il minimo; 95% tra 3 e 4 volte il minimo; 75% tra 4 e 5 volte il minimo; 50% tra 5 e 6 volte il minimo; oltre 6 importo fisso di 13,08 euro	100% fino a tre volte il minimo; 95% tra 3 e 4 volte il minimo; 75% tra 4 e 5 volte il minimo; 50% tra 5 e 6 volte il minimo; 45% oltre 6 volte il minimo	100% fino a tre volte il minimo; 97% tra 3 e 4 volte il minimo; 77% tra 4 e 5 volte il minimo; 52% tra 5 e 6 volte il minimo; 47% tra 6 e 8 volte il minimo; 45% tra 8 e 9 volte il minimo; 40% oltre 9 volte il minimo

* LEGGE 214/2011, sentenza C.C. 70/2015, D.L. 65/2015

La legge di bilancio per il 2019

Anche la legge di bilancio per il 2019 ha utilizzato il taglio della perequazione per ottenere risparmi di spesa, utili in questo caso a raggiungere l'accordo con la Commissione Europea.

L'accordo tra i sindacati Confederali e il governo Renzi del settembre 2016, recepito nella legge di bilancio per il 2017, prevedeva che dal 2019 la perequazione sarebbe stata applicata con le regole

previste dalla legge 388/2000, ossia con un sistema a tre scaglioni. L'Inps, infatti, avendo calcolato le pensioni da erogare il primo gennaio con la normativa esistente, ha applicato la perequazione in base alla legge 388. Dovrà successivamente recuperare le somme in più corrisposte a gennaio in quanto il governo Conte ha invece mantenuto per il prossimo triennio il sistema a fasce esistente nel 2018 con alcune modifiche.

Il risparmio ottenuto, secondo la Relazione tecnica, ammonta, al netto degli effetti fiscali, rispettivamente a 253, 745, 1.228 mld nel triennio 2019/21. Il risparmio del 2021 si ripete poi negli anni successivi.

Per calcolare i risparmi di spesa la Relazione tecnica assume per la perequazione del 2019 il tasso di inflazione già certificato dall'Istat (1,1%) e per il 2020 un tasso di inflazione in linea con quanto previsto dalla Nota di aggiornamento (1,4%), lo stesso si presume per il 2021 (2,2%).

Sulla base di questi tassi di inflazione si può calcolare la variazione delle singole pensioni in base ai due sistemi di perequazione, Legge di bilancio e 388/2000, e ottenere così la perdita causata dalla legge di bilancio alla fine del triennio.

Tav. 2 - Importi di pensione in base ai due sistemi di perequazione.

Indici di perequazione: 1,1% nel 2019, 1,4% nel 2020, 2,2% nel 2021.

Indici di perequazione: 1,1% nel 2015, 1,4% nel 2020, 2,2% nel 2021.									
	Perequazione		Pensione 2018		Nuova pensione 2021		Differenza 338 / L. Bilancio		
	Legge .B.*	338/2000**	Lorda	Netta	Legge .B.	338/2000	Mensile	Annua	Cumulata nel triennio
fino a 3	100	100	1.522,3	1.245,2	1.582,4	1.582,4	-		
tra 3 e 4	97	90	1.800,0	1.439,0	1.883,3	1.884,6	1,3	17,1	29,6
tra 4 e 5	77		2.200,0	1.712,9	2.280,5	2.301,7	21,2	275,4	482,1
tra 5 e 6	52	75	2.700,0	2.006,7	2.766,5	2.822,1	55,6	722,8	1,266,5
tra 6 e 7	47		3.200,0	2.300,5	3.271,2	3.339,9	68,7	893,6	1,566,6
tra 7 e 8			3.700,0	2.594,3	3.782,3	3.857,8	75,4	980,7	1,719,6
tra 8 e 9	45		4.200,0	2.888,1	4.289,4	4.375,6	86,1	1.119,9	1,964,1
oltre 9	40		5.500,0	3.655,0	5.604,0	5.721,9	117,9	1.532,6	2,689,5

* Per fasce **Per scaglioni

Le pensioni fino a tre volte il minimo INPS (1.522,26 euro lordi, 1.245 euro netti) sono integralmente indicizzate da entrambi i sistemi. La differenza è minima per le pensioni comprese tra tre e quattro volte il minimo. Secondo la legge di bilancio aumentano in misura pari al 97% dell'inflazione, secondo la 388 crescono al 100% fino a tre volte il minimo e al 90% per la parte superiore a questo valore.

La differenza comincia a crescere per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo e aumenta via via che i ratei pensionistici sono più alti. Una pensione di 2.200 euro lordi, pari a 1.713 euro netti, alla fine del triennio ha un valore mensile inferiore di 21,2 euro rispetto a quanto avrebbe avuto con la 338 con una perdita annuale, che continuerà negli anni successivi, pari a 275,4 euro e con una perdita cumulata nel triennio pari a 482 euro.

Una pensione di 3.200 euro lordi, 2.300 netti, subirà una perdita mensile di 68,7 euro corrispondenti a 893,6 euro annui, perdita costante negli anni successivi al triennio 2019/21 nel quale ha subito una perdita cumulata di 1.566,6 euro.

Nella tav. 2 si possono vedere gli analoghi valori per gli importi di pensione più elevati.

Perequazione e contributo di solidarietà

la legge di bilancio ha introdotto un contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate per la durata di cinque anni. E' un contributo calcolato a scaglioni sulle parti di pensione superiori ai 100.000 euro. Al netto degli effetti fiscali, particolarmente rilevanti per questi importi di pensione, le entrate stimate ammontano mediamente a 80 milioni di euro all'anno e i pensionati colpiti sono poco di più di 16.000. Poca cosa rispetto a quanto spesso dichiarato e, soprattutto, questo contributo sembra indicare la fine di ogni ipotesi di ricalcolo delle pensioni, almeno di quelle più elevate, in base ai contributi versati o, come prospettato prima dal Presidente dell'Inps Boeri e poi da una proposta di legge dell'attuale maggioranza, in base all'età di pensionamento.

A prescindere dalle valutazioni di legittimità costituzionale del ricalcolo, quello che di fatto lo ha impedito è stata la "presa d'atto" che le varie gestioni dell'INPS non hanno i dati necessari per effettuare il ricalcolo in base ai contributi e che il ricalcolo in base all'età di pensionamento sconta la difficoltà di "colpire" persone che sono andate in pensione ad una età fissata dalle leggi vigenti nel tempo.

Il contributo di solidarietà introdotto dal governo Conte non è il primo. La legge 201/2011 del governo Berlusconi introdusse un contributo di solidarietà a scaglioni sulla parte di pensione superiore ai 90.000 euro, contributo poi aumentato dalla successiva legge 114/2011 (Monti). Questo contributo fu però dichiarato incostituzionale dalla Corte nel 2013 per le motivazioni apportate dalla legge 111 alla sua creazione ("in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica"). La Corte ritenne infatti la norma illegittima, in quanto, non colpendo gli altri redditi da lavoro equiparabili ai trattamenti pensionistici elevati, violava sia il principio di eguaglianza formale che il principio di capacità contributiva ex artt. 3 e 53 Cost.. La Corte infatti considerò il prelievo un tributo.

Diversa sorte ebbe invece il contributo di solidarietà introdotto dal governo Letta con la legge 147/2013. Per tre anni a partire dal 2014, la legge stabiliva un contributo di solidarietà a scaglioni, destinato alle relative gestioni previdenziali, sulla parte di pensione eccedente 14 volte il minimo Inps, ossia 91.251 euro annui. In questo caso la Corte respinse le diverse eccezioni di incostituzionalità presentate escludendone la natura tributaria.

Vedremo in questo caso cosa deciderà la Corte.

Tra il contributo "Letta" e quello "Conte", entrambi a scaglioni sulla parte eccedente rispettivamente i 91.000 e i 100.000 euro, le differenze riguardano la durata (tre anni per Letta, 5 anni per Conte) e le percentuali di contribuzione per i diversi scaglioni. Nel primo caso 6% per la quota superiore ai 91.000 euro, 12% per quella oltre i 130.000 e 18% per la parte sopra i 195.000. Nel caso della legge di bilancio per il 2019 le percentuali di contribuzione sono 15% per la quota superiore ai 100.000 euro, 25% per quella oltre i 130.000, 30% per la parte sopra i 200.000, 35% per la parte sopra i 350.00 e 40% per la parte sopra i 500.000.

Altra differenza è che mentre il contributo Letta si applicava all'importo complessivo delle pensioni goduto dal singolo pensionato, il contributo Conte non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Chi ad esempio ha una pensione Inps retributiva e una contributiva della gestione separata, nel primo caso era stato colpito sull'importo complessivo, nel secondo sarà soggetto al contributo sulla sola pensione retributiva.

Durata e importo del contributo saranno probabilmente gli elementi primi su cui si baseranno i ricorsi alla Corte Costituzionale contro questa norma. Il peso del contributo è alto e va, da 9.500 euro su di una pensione lorda di 150.000 euro, a 22.000 euro su di una pensione lorda di 200.000 euro, a 52.000 euro su di una pensione di 300.000, a 84.500 euro su di una di 400.000 euro e via crescendo. E' tuttavia da sottolineare che il contributo quasi si dimezza in termini netti in quanto tutte queste pensioni hanno una aliquota Irpef marginale del 43%.

Quello che solitamente si dimentica quando si affronta il tema delle pensioni alte e dei contributi di solidarietà è che esiste nel nostro sistema pensionistico una forma di perequazione ridotta che riduce nel tempo il valore reale delle pensioni meno basse. Possiamo considerare questa forma come un implicito contributo di solidarietà.

Come abbiamo ricordato quando nel 1969 fu introdotta la perequazione, la percentuale di incremento delle pensioni era uguale per tutte a prescindere dall'importo. E' solo con dal 1984 che la perequazione è diversa in base all'ammontare della pensione. Questa diversità produce una diversa crescita delle pensioni nel tempo e si traduce in una perdita reale del valore della pensione tanto maggiore quando minore è la percentuale di perequazione rispetto al 100 per cento e quanti più sono gli anni di godimento della pensione. Importante poi è il valore dell'inflazione, tanto più è alto tanto maggiori saranno gli effetti negativi indicati.

Limitandoci al sistema in vigore dal 1996, gli importi di pensione con perequazione pari al 100 del costo della vita sono stati quelli fino a due volte il minimo Inps e dal 2001 quelli fino a tre volte il

minimo Inps. Sola eccezione gli anni tra il 2008 e il 2010 nei quali la copertura al 100% copriva le pensioni fino a 5 volte il minimo Inps. Per tutte le altre pensioni la percentuale di perequazione era ed è inferiore al costo della vita e questo comportava e comporta una perdita in termini reali. Come visto le percentuali di perequazione sono variate nel tempo e gli effetti negativi sono stati diversi nei vari anni. A questi per le pensioni più alte per sei anni si sono aggiunti blocchi totali della perequazione o della perequazione oltre un certo importo. E' possibile ricostruire la dinamica di diversi importi di pensione nel tempo e valutare così la perdita di valore reale delle pensioni non perequate al 100 per cento.

Tav. 3 - Variazione delle pensioni per importo in base alla perequazione

Pensione 1995	12.000	14.000	23.000	31.000	45.000	90.000	FOI
Mensile	923	1.077	1.769	2.385	3.462	6.923	
Minimo Inps '95	<3	>3<4	>5<6	>7<8	>10<11	>21<22	
1995	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1996	105,2	105,1	104,7	104,5	104,4	104,2	103,9
1997	109,2	109,0	108,2	107,9	107,7	107,4	105,7
1998	111,0	110,7	108,2	107,9	107,7	107,4	107,6
1999	113,0	112,6	109,9	109,1	108,7	107,9	109,3
2000	114,7	114,3	111,4	110,2	109,6	108,3	112,1
2001	117,7	117,2	114,1	112,8	112,0	110,6	115,2
2002	120,9	120,3	117,1	115,5	114,6	113,0	117,9
2003	123,8	123,1	119,7	118,0	116,9	115,2	120,9
2004	126,9	126,2	122,6	120,7	119,4	117,5	123,3
2005	129,4	128,6	124,9	122,9	121,5	119,4	125,4
2006	131,6	130,8	126,9	124,7	123,2	121,0	127,9
2007	134,2	133,3	129,3	127,0	125,3	122,9	130,1
2008	136,5	135,6	131,4	128,5	125,3	122,9	134,2
2009	140,9	139,9	135,6	132,4	128,9	126,1	135,2
2010	141,9	140,9	136,5	133,2	129,7	126,9	137,3
2011	144,1	143,1	138,6	135,2	131,4	128,5	141,0
2012	148,0	144,7	139,0	135,2	131,4	128,5	145,3
2013	152,5	146,4	139,4	135,2	131,4	128,5	146,9
2014	154,2	147,9	140,5	135,7	131,8	128,7	147,2
2015	154,5	148,2	140,7	135,8	131,9	128,8	147,2
2016	154,5	148,2	140,7	135,8	131,9	128,8	147,2
2017	154,5	148,2	140,7	135,8	131,9	128,8	148,8
2018	156,2	149,8	141,9	136,5	132,6	129,4	150,4
2019	157,9	151,4	143,1	137,2	133,2	130,0	152,5*
Var. %							
2019/1995	57,9	51,4	43,1	37,2	33,2	30,0	52,5
2019/2005	22,0	17,7	14,6	11,7	9,6	8,9	21,6
Minimo Inps 2019	<3	>3<4	>4<5	>6<7	>9<10	>17<19	

*Valore Foi 2019 stimato

Nella tavola sono considerati sei importi di pensione del valore annuale e mensile indicato nelle prime due righe, mentre nella terza riga è riportata la collocazione della pensione in termine di minimi INPS nel 1995. L'ultima colonna riporta il valore del FOI, l'indice Istat dei prezzi al consumo usato per determinare il valore della perequazione. Fatto 100 il valore iniziale sono poi riportati i valori degli anni successivi.

Naturalmente il periodo considerato 1995/2019, 25 anni, è piuttosto lungo anche se va considerato che l'età media di pensionamento nel 1995 era molto più bassa di quello attuale e più lungo quindi il periodo di godimento della pensione. Dai dati riportati risulta evidente l'effetto negativo crescente sul valore reale della pensione, rispetto al FOI, della perequazione ridotta per le pensioni superiori a tre volte il minimo. L'effetto è contenuto per le pensioni comprese tra tre e 4 volte il minimo, e poi diventa via via più consistente. Una crescita nominale di 9,4 punti inferiore rispetto al FOI per le pensioni inizialmente comprese tra 5 e 6 volte il minimo, 15,3 punti in meno per le pensioni inizialmente comprese tra 7 e 8 volte il minimo, 19,3 punti in meno per le pensioni inizialmente

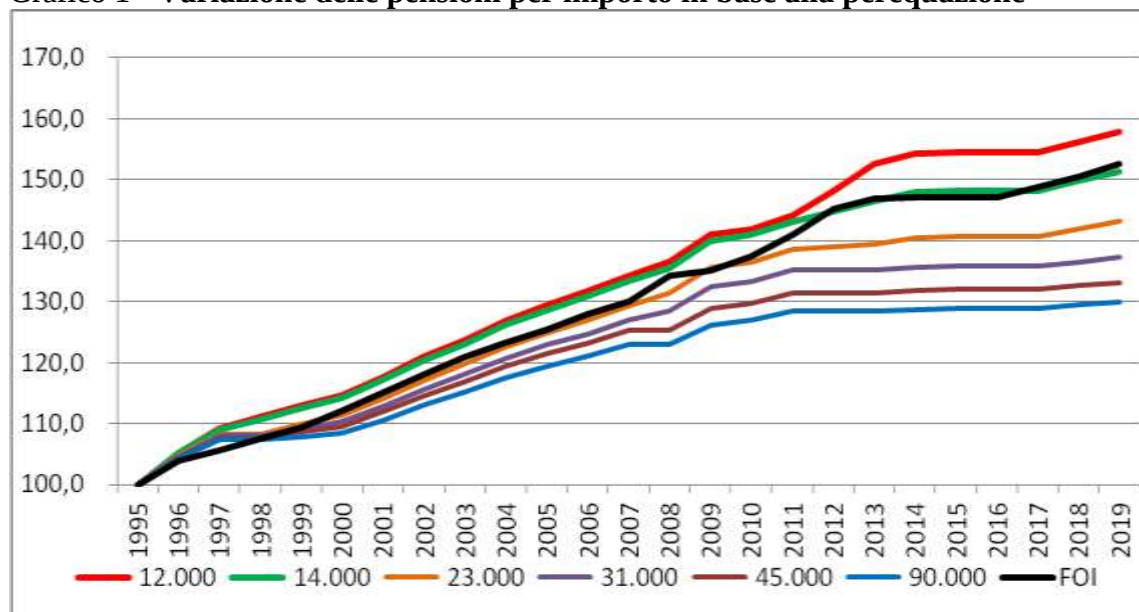
comprese tra 10 e 11 volte il minimo e 22,5 punti in meno per le pensioni inizialmente comprese tra 21 e 22 volte il minimo.

La crescita nominale maggiore delle pensioni fino a tre volte il minimo rispetto al FOI non è dovuta a una perequazione superiore al 100 per cento, ma al fatto la perequazione è calcolata sulla base del FOI dell'anno precedente e che quindi in corso d'anno le pensioni più basse possono crescere di più o di meno del FOI a seconda che ci si trovi con una inflazione calante o in crescita. In particolare nel 1996/97 la perequazione è stata sensibilmente più alta del FOI in forte diminuzione, così come nel 2008 e nel 2012. Buona parte della differenza deriva da questi anni.

Nella tavola sono riportati anche le variazioni percentuali per un periodo più ridotto, 2019/15. come si vede le pensioni inferiori a tre volte il minimo crescono pressoché in linea con il FOI, le altre confermano la perdita di potere di acquisto in termini crescenti in base all'importo.

Nel grafico sono riportati gli stessi dati.

Grafico 1 - Variazione delle pensioni per importo in base alla perequazione



La distanza tra le linee delle pensioni mostra il diverso grado di perequazione tra i diversi importi nel tempo, mentre la distanza con la linea del FOI indica la perdita o meno in termini di potere di acquisto.

Come si vede la perdita in termini di potere di acquisto causata dalla ridotta perequazione ha avuto effetti sensibilmente maggiori rispetto ai contributi di solidarietà, sia in termini di riduzione reale delle pensioni sia in termini di risparmio dello stato.

Di fatto la ridotta perequazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo si configura come un contributo di solidarietà annuo, in termini di minor spesa pensionistica, la cui entità a condizioni date di perequazione, dipende dal tasso di inflazione.

Può essere un sistema più o meno accettabile per le pensioni retributive più elevate, non lo è certamente per le pensioni retributive comprese fra tre e otto volte il minimo, ad esempio, pensioni nette inferiori a 3.000 euro, per le quali una perdita elevata di potere di acquisto nel tempo può compromettere l'ultimo periodo di vita. Soprattutto non lo è per l'insieme delle pensioni contributive, queste ultime sono tutte pensioni calcolate in base ai contributi versati nell'intera vita lavorativa e in base all'età di pensionamento. Non vi è alcuna ragione perché non spetti a tutte l'intera perequazione.